



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. [REDACTED] R.G. sub 1

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maddalena Bassi	Presidente relatore
dott. Gianluca Brol	Giudice
dott. Tobia Aceto	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza depositata da [REDACTED] di sospensione degli effetti del decreto n. cronol. 6582/2022 del 28/09/2022 con il quale questo Tribunale, in diversa composizione, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale;

letti gli atti;

ritenuto che l'allontanamento del richiedente asilo dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione in vista di un accertamento definitivo in ordine alla domanda di protezione internazionale appare, nel caso di specie, foriero di un pregiudizio irreversibile, considerata la concreta estrema difficoltà per il ricorrente di far rientro in Italia ove l'impugnazione dovesse essere accolta;

osservato, altresì, che la valutazione in ordine al *fumus boni iuris* si deve ritenere assorbita alla luce della particolare intensità del *periculum in mora*, in quanto il presente procedimento ha ad oggetto un diritto fondamentale della persona, assicurato da norme di rango sovranazionale, irrimediabilmente compromesso – come si è detto sopra – in caso di rimpatrio;

ritenuto, dunque, che sussistono fondate ragioni per disporre la sospensione degli effetti del decreto di rigetto impugnato;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione degli effetti del decreto n. cronol. 6582/2022 del 28/09/2022

Si comunichi al ricorrente e alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Verona

Venezia, 12/01/2023

Il Presidente

dott. Maddalena Bassi